

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2168 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

[notificata con il numero C(2020) 8919]

(I testi in lingua ceca, estone, francese, lettone, lituana, neerlandese, polacca e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Cechia, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato alla Commissione due lettere di intenti datate 6 dicembre 2019. In tali lettere venivano avanzate proposte riguardanti l'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico al confine polacco-ucraino di Medyka, da un lato, e ai porti di Zeebrugge e Gand/Terneuzen dall'altro.
- (2) Gli Stati membri suddetti avevano precedentemente già proposto alla Commissione di estendere il corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico al confine polacco-ucraino di Medyka. La Commissione ha confermato la conformità della proposta all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 e ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 ⁽²⁾. Tale decisione di esecuzione è stata tuttavia modificata con la decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione ⁽³⁾, con la quale è stato eliminato il riferimento all'estensione a Medyka del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico. La modifica era dovuta al fatto che l'infrastruttura ferroviaria tra Katowice e Medyka non sarebbe entrata in funzione prima del 2020. Dato che adesso questa infrastruttura è in funzione, è opportuno riconsiderare l'estensione a Medyka del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico.
- (3) La Commissione ha esaminato le proposte di estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico a Medyka e ai porti di Gand/Terneuzen e Zeebrugge a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, ritenendole conformi all'articolo 5 di tale regolamento.
- (4) Per quanto riguarda l'estensione del corridoio ferroviario merci a Medyka, rimangono valide le considerazioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1111.
- (5) Relativamente all'estensione ai porti di Zeebrugge e Gand/Terneuzen, le linee proposte per l'estensione sono già comprese nel corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Mediterraneo. Esse fanno parte della rete centrale (Anversa-Gand-Zeebrugge) e della rete globale (Gand-Terneuzen) della rete transeuropea dei trasporti e soggiacciono al rispetto di prescrizioni sulle infrastrutture fondamentali come l'elettrificazione, il carico per asse di 22,5 t, la velocità di 100 km/h e la lunghezza del treno di 740 m già parzialmente o interamente soddisfatte dall'infrastruttura esistente.

⁽¹⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 82).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 71).

